

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRA L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI COMABBIO (VA) ED ENTE DEL TERZO SETTORE

L'anno 2025 il giorno..... del mese.....presso la sede del Comune di Comabbio P.zza G. Marconi n.1

Sono presenti:

- Il/la Signor/a _____ nato/a a _____ il _____, che interviene alla stipulazione presente atto in qualità di _____ del Comune di Comabbio che legittimamente rappresenta e impegna;

- Il/la Signor/a _____ nato/a a _____ il _____, che interviene alla stipulazione presente atto in qualità di _____ della _____ con sede in _____, C.F. _____, che legittimamente rappresenta e impegna

PREMESSO

- Che il Comune di Comabbio intende stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 177/2017 per il servizio di trasporto scolastico, meglio precisata nell'articolato del presente atto, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2025;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. _____ del _____ veniva avviata apposita procedura esplorativa e approvata la relativa documentazione;
 - Che a seguito di espletamento della citata procedura è stato individuato _____, il quale ha offerto la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto dal Comune in favore dei residenti nel comune stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del servizio di accompagnamento degli studenti residenti sul territorio del Comune di Comabbio alla sede della scuola secondaria di primo grado "G. Leva" di Travedona, da parte del _____, nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, nonché della disciplina prevista dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

ARTICOLO 2 - DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La validità della presente convenzione di servizio è stabilita con decorrenza da 12/09/2025 al 08/06/2026;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Soggetto effettuerà con proprio mezzo idoneo e proprio personale/volontari il servizio di trasporto studenti, i cui nominativi verranno tempestivamente comunicati dal Comune, prelevandoli sul territorio

comunale, in modalità da concordare con l'Amministrazione, accompagnandoli alla scuola secondaria di primo grado "G. Leva", sita in
Largo Don Lorenzo Milani, 20 a Travedona Monate, nella fascia oraria di avvio delle lezioni e al termine delle stesse.

2. Il servizio sarà prestato con puntualità regolarità e rispetto dell'utente;
3. Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico approvato dall'Istituto Comprensivo;
4. La responsabilità dell'esecuzione dei servizi prestati risulterà a totale carico della associazione;
5. Il personale utilizzato per lo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di idonea patente di guida in corso di validità specifica per la tipologia di mezzo utilizzato;
6. Il mezzo messo a disposizione dall'associazione è modello ____ immatricolato a _____ in data ____ targato _____;
7. L'associazione è tenuta ad apportare tutte le adeguate coperture assicurative per il personale e per il veicolo utilizzato in relazione alle prestazioni erogate a fronte della presente convenzione;
8. L'associazione è tenuta a garantire la corretta gestione e manutenzione del mezzo indicato nella presente convenzione;
9. L'Associazione nell'espletamento del servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune di Comabbio da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

ARTICOLO 4 – RAPPORTI FINANZIARI E MODALITA' RIMBORSO SPESE

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, Il Comune di Comabbio riconoscerà il rimborso esclusivamente delle spese sostenute dall'associazione per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;
2. L'importo delle spese da rimborsare all'associazione verrà calcolato come "costo chilometrico" delle tratte realmente effettuate, tramite i valori individuati periodicamente sul sito dall'Automobil Club d'Italia (ACI);
3. L'importo complessivo riconosciuto mensilmente all'associazione non potrà comunque superare € 350,00;
4. La liquidazione del rimborso avverrà mensilmente, a seguito di rendicontazione da parte dell'associazione delle tratte effettuate durante il mese di riferimento. Il Comune effettuerà il relativo rimborso tramite bonifico bancario solo a seguito delle necessarie verifiche ed entro 15 giorni dalla presentazione della richiamata rendicontazione;

ARTICOLO 5 – RIDUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1. Qualora l'Associazione dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere il servizio e le prestazioni oggetto della presente convenzione, ne darà comunicazione al Comune con preavviso, che, a meno di fatti contingenti o straordinari, sarà di 15 giorni;
2. Nessuna richiesta di risarcimento danni diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal Comune di Comabbio nei confronti dell'Associazione;

ARTICOLO 6 – FACOLTA' DI RECESSO

1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza ove ragioni motivate e inderogabili che dovessero richiedere l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 15 giorni;

ARTICOLO 7 – INADEMPIENZA E DIFFIDA

1. Le parti si impegnano, qualora una di queste non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione di servizio e/o alle disposizioni di Legge in materia, ad intimare all'altra parte formale diffida tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC;
2. La parte inadempiente ha 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza;

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti possono recedere dalla convenzione nei seguenti casi:
 - a) Gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non risolte a intimidazione di diffida formale di una delle parti;
 - b) Sospensione dei servizi per cause non motivate e/o non dipendenti da forza maggiore; le parti non potranno vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE

1. È fatto divieto di cessione della presente convenzione, tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ai sensi dell'art. 56 e seguenti del D.Lgs 117/2017;

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In relazione ai servizi oggetto della presente convenzione, l'associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, l'Associazione è nominata responsabile del trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del servizio disciplinato dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

1. Il Comune e l'Associazione stabiliscono che eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno risolte in via bonaria od in alternativa con ricorso al giudice, determinando in quest'ultimo caso quale foro competente quello di Varese;

ARTICOLO 13 – RINVII NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla disciplina del Codice del Terzo Settore ed a quella del Codice civile;

Per il Comune di Comabbio

Per l'Associazione _____